



Corte dei Conti

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia
Trieste

CORTE DEI CONTI



0001166-19/03/2014-SC_FVG-V09-P

D/F 7/4 -2014 SC
All. n. 1

Al Consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro
Viale Europa, 26
33054 - **Lignano Sabbiadoro** (UD)

Città di Lignano Sabbiadoro
Protocollo Generale: Arrivo
20140009519 **25-03-2014**
ufficio di staff

Cat. Cla. Fas. N. All.

* 3 7 2 B C U 1 B 0 G *

FIN. →
REV. CONTI
STAFF.
SEGR.

Al Sindaco di Lignano Sabbiadoro

e p.c.
All'organo di revisione

6

CLAP.
URB.
MIB
VIC.

T.P.O. - DIRIGENTE

OGGETTO: esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lignano Sabbiadoro sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009.
Invio deliberazione.

Si informa che il II° Collegio di questa Sezione di controllo, nella seduta del 13 marzo 2014, ha adottato la deliberazione n. FVG/ 32 /2014/PRSE sul tema di cui all'oggetto.

Il testo di tale deliberazione è anche disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.regione.fvg.it/corteconti/sezionecontrollo.htm>.

Distinti saluti.

Il preposto al Servizio di supporto
dott. Andrea Gabrielli



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

Deliberazione del 13 marzo 2014

concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di LIGNANO SABBIA DORO sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;
visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;
visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;
visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,

recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 del 16 gennaio 2014 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2014;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 16 gennaio 2014 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli Enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli Enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dagli organi di revisione delle Province e dei Comuni della regione in ordine ai rendiconti 2008 e 2009;

presa visione della documentazione relativa al Patto di stabilità interno degli Enti locali negli anni 2008 e 2009, come acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2008 dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2006;

ritenuto, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 dei predetti Enti risulti:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno come determinato, ai sensi dell'articolo 3, commi 48 e 49, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, (legge finanziaria regionale 2007), dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 5 del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007 nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2007;
- c) il rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dall'articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e dall'articolo 76, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese per il personale;
- d) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);
- e) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs.

267/2000;

- f) il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- g) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con riferimento ai proventi delle concessioni edilizie;
- h) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alle relazioni al rendiconto 2009 degli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2007, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

- a) rispetto del Patto di stabilità interno come determinato dall'articolo 12, commi 5 - 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 12, commi 19 - 21, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2008;
- c) rispetto dell'articolo 12, commi 25 - 27, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;
- d) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'Ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli Enti locali;

viste, in particolare, le relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lignano Sabbiadoro ai rendiconti 2008 e 2009, come pure le risultanze della relativa istruttoria;

vista la richiesta istruttoria formulata da questa Sezione con nota n. 256 del 28 gennaio 2011;

viste le risposte inviate dall'Organo di revisione con note del 14 febbraio 2011, del 18 febbraio 2011 e del 16 febbraio 2012;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'Ente, nonché della documentazione acquisita dalla Regione;

vista l'ordinanza n. 12 del 27 febbraio 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio;
udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

DELIBERA

PARTE PRIMA

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lignano Sabbiadoro ed alla luce della documentazione acquisita dalla Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia, relativamente alle precedenti voci a), b), c), d), e), g) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alle precedenti voci a), b), c) riferite alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

PARTE SECONDA

Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008 e al Rendiconto 2009:

Relativamente alla presenza di residui attivi con elevato grado di anzianità, nell'analisi delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2008 e 2009 si evidenzia l'esistenza di una cospicua entità di residui attivi di remota provenienza. Con particolare riferimento ai dati contenuti nella relazione sul rendiconto 2009 emerge che i residui attivi di parte corrente (iscritti al Titolo I, II e III delle entrate) originati nell'esercizio 2005 e precedenti (euro 714.308,61) risultano di importo elevato in rapporto al totale dei residui attivi correnti al 31 dicembre 2009 (euro 9.077.763,80 con incidenza del 7,87%) e al risultato di amministrazione dell'esercizio 2009 (euro 3.080.801,47 con incidenza del 23,19%).

L'Organo di revisione ha precisato che a fronte di crediti ritenuti di dubbia esigibilità (euro 1.122.665,15) è stato costituito un vincolo di pari importo sull'avanzo di amministrazione.

Pur prendendo atto delle misure prudenziali adottate dall'Ente, la Sezione, considerata l'elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione, raccomanda l'adozione di procedure di riscossione maggiormente efficienti e, in presenza di situazioni palesemente incerte, l'eliminazione delle poste interessate.

Relativamente alla sussistenza di debiti fuori bilancio, l'Organo di revisione ha dichiarato che nel corso del 2008 e del 2009 l'Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente.

I debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2008 sono pari a complessivi euro 812.393,87, riguardanti per euro 639.280,67 sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL) e per euro 173.113,20 l'acquisizione di beni e servizi senza assunzione di impegni di spesa (articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL). I predetti debiti fuori bilancio, il cui ammontare è pari al 2,69% del totale degli impegni di spesa di parte corrente e parte capitale, assunti in conto competenza, risultano finanziati per euro 211.545,51 con avanzo di amministrazione 2007 non vincolato.

L'Organo di revisione ha altresì dichiarato che alla chiusura dell'esercizio 2008 risultano in essere debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento per euro 52.037,98 che sono stati riconosciuti e finanziati, con fondi propri di bilancio, dopo la chiusura dell'esercizio 2008 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto. L'Organo di revisione ha specificato in merito quanto segue: *"i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2008 risultano finanziati con fondi propri di bilancio e sono stati riconosciuti e pagati per € 22.037,98 nell'esercizio finanziario 2009 e per € 42.049,83 nell'esercizio finanziario 2011, quest'ultimo riconosciuto e pagato per un importo superiore rispetto a quanto segnalato dal responsabile nella relazione al rendiconto 2008 (€ 30.000,00). Non è stato riconosciuto inoltre l'importo di €*

7.608,45 relativo a prestazioni professionali in quanto non è pervenuta la certificazione di congruità della parcella e quindi rinviando gli adempimenti".

I debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2009 sono pari a complessivi euro 231.790,84 riguardanti per euro 93.853,72 sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL) e per euro 137.937,12 l'acquisizione di beni e servizi senza assunzione di impegni di spesa (articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL). L'ammontare dei predetti debiti fuori bilancio è pari al 0,77% del totale degli impegni di spesa di parte corrente e parte capitale, assunti in conto competenza.

L'Organo di revisione ha altresì dichiarato che alla chiusura dell'esercizio 2009 risultano in essere debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento per euro 91.154,80 che sono stati finanziati negli esercizi 2010 e 2011 con avanzo d'amministrazione e/o fondi propri di bilancio, dopo la chiusura dell'esercizio 2009.

Tenuto conto che anche nel rendiconto dell'esercizio 2007 (deliberazione n. 67 del 10 marzo 2010) era stata rilevata la presenza di debiti fuori bilancio, la Sezione sottolinea che la sussistenza di debiti fuori bilancio, per di più ripetuta negli anni, è indice di una situazione non conforme ai principi di sana gestione. Inoltre, la Sezione evidenzia che la rilevazione di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall'art. 194, comma 1 - lett. e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL) denota difficoltà nel rispetto delle procedure di spesa. Pertanto raccomanda all'Ente l'adozione di adeguate procedure atte a evidenziare con tempestività l'insorgenza di passività che determinano debiti fuori bilancio, al fine di adottare efficacemente gli atti necessari per assicurare la copertura dei debiti insorti.

L'Organo di revisione ha risposto negativamente alla domanda preliminare I.18.A contenuta nel questionario rendiconto 2008 e I.24.A contenuta nel questionario rendiconto 2009 (l'Ente è dotato di inventario aggiornato alla chiusura dell'esercizio sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio?). In particolare, l'Organo di revisione ha indicato la presenza di procedure di rilevazione inventariali non ancora concluse.

La Sezione sottolinea che il mancato aggiornamento dell'inventario era già stato oggetto di rilievo in sede di controllo delle relazioni dell'Organo di revisione al rendiconto 2006 e 2007 (deliberazioni n.384 del 22 dicembre 2008 e n. 67 del 10 marzo 2010).

Considerato che tale situazione viene reiterata anche nell'esercizio successivo e si risolve nell'esercizio 2011, la Sezione rileva che la persistenza nel tempo del mancato aggiornamento dell'inventario rende inattendibile la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del Comune nel conto del patrimonio, in quanto il comma 7 dell'art. 230 del T.U.E.L. dispone che gli elementi attivi e passivi del conto del patrimonio devono trovare corrispondenza nei valori espressi dall'inventario e devono essere aggiornati annualmente.

L'Organo di revisione ha risposto positivamente alla domanda preliminare I.6.B contenuta nel questionario rendiconto 2008 e I.8.B contenuta nel questionario rendiconto 2009 (esistono residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento e non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori?). Nei correlati Documenti

illustrativi l'Organo di revisione ha spiegato che si tratta di mutui 2004-2005 con la cassa D.D.PP. per il completamento dell'impianto di depurazione.

Considerato che tale situazione viene reiterata anche nell'esercizio successivo, la Sezione evidenzia che la presenza di residui passivi del titolo II finanziati con indebitamento, non movimentati per più di due anni per i quali al 31 dicembre non vi è stato l'affidamento dei lavori, denota difficoltà nella gestione della spesa di investimento.

Dall'esame delle relazioni sono emerse alcune criticità nella rappresentazione contabile dei fatti amministrativi, in particolare con riferimento alle operazioni di devoluzione dei mutui presenti nel 2008 (pari a euro 797.169,60) e nel 2009 (pari a euro 1.551.237,25).

Dalle precisazioni fornite dall'Organo di revisione si evince che la devoluzione ha comportato l'eliminazione del residuo passivo e del corrispondente residuo attivo e l'iscrizione del relativo importo nella competenza dell'esercizio successivo sia tra le entrate di parte capitale che tra le spese di investimento.

La Sezione sottolinea che la corretta contabilizzazione prevede invece l'eliminazione del residuo passivo e il mantenimento del residuo attivo il quale confluisce nei "fondi per finanziamento spese in conto capitale" di cui all'art. 187 del TUEL.

Inoltre, la Sezione evidenzia che le reiterate operazioni di devoluzione dei mutui, congiuntamente alla già citata presenza di residui passivi del titolo II non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato affidamento di lavori, denota difficoltà nella gestione della spesa di investimento e accerta l'esistenza di ritardi nel disimpegno di somme non necessarie con conseguente potenziale corresponsione di interessi passivi non giustificati.

Relativamente al rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, l'Organo di revisione ha comunicato che per l'anno 2008 e 2009 la destinazione delle predette entrate non è stata determinata con provvedimento della Giunta ma con una nota del Capo Settore della Polizia Locale.

La Sezione rileva che per l'anno 2008 e 2009 non è stato adottato il provvedimento della Giunta comunale che determina la destinazione delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2014.

Il Relatore

Giovanni Bellarosa



Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Depositata in Segreteria in data

13 MAR. 2014

Il preposto al Servizio di supporto

dott. Andrea Gabrielli



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
19.3.2014
TRIESTE (UD)



OCCUPA N° 7 FACIATE.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Lucia ZACCHIGNA)